



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

CIRCOLARE N. 27

Ai docenti dell'Istituto
Al personale ATA
Ai Collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni
Al personale educativo che lavora nell'I.C. di via Commerciale

OGGETTO: Direttiva del dirigente scolastico sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni. Integrazioni al Regolamento d'Istituto. Disposizioni normative. Anno scolastico 2019-2020.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo della presente, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La seguente direttiva e le procedure sono parte integrante del Regolamento d'Istituto, e i relativi Allegati, dell'I. C. Di via Commerciale. Esse sono pubblicate all'Albo del sito web della scuola, esposte all'Albo online dell'Istituto. È possibile, su richiesta avanzata alla Segreteria didattica dell'Istituto, ricevere una copia da parte di tutte le famiglie degli alunni, dei docenti e dei destinatari in indirizzo della presente, al solo prezzo della riproduzione.

Lo scopo di tale direttiva è quello di impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, definendo procedure in merito all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia. Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES



Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 - Codice Fiscale: 90089570320

C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.gov.it

e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

Profili di responsabilità:

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) il danneggiato dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..), mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente.

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. per cui è sufficiente che il danneggiato dimostri che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche.

Doveri di vigilanza

Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda non solo il personale docente ma anche il personale ATA, fermo restando che tale obbligo riguarda in via preminente il personale docente che ha il compito di sorveglianza degli alunni affidatigli ai sensi degli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Il personale A.T.A. nel profilo del Collaboratore scolastico, coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare per la parte ancora vigente del CCNL 29.11.2007, la tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico:

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47."

Il collaboratore scolastico è quindi responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, soprattutto se ha precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza. Infatti, il CCNL comparto scuola prevede:

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica."

L'obbligo di vigilanza è topograficamente e cronologicamente limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità.

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio. Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza. Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- il diritto dell'alunno all'autonomia
- il dovere-diritto dei genitori di esercitare la potestà

Pertanto l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue". Quindi anche in merito alle cosiddette "liberatorie" (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola) richieste dai genitori ai sensi della L. 172/17, ove esse possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza, pertanto tali autorizzazioni non saranno concesse dal Dirigente nel caso sia evidente che esse siano richieste in totale assenza dei requisiti richiesti dalla stessa norma di legge a tale fine:

“in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione”

Responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto

minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti.

Misure organizzative adottate che consentono la vigilanza sugli alunni

1. Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori

- Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.
- Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.
- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- In particolare nei locali della scuola "Corsi" e della scuola "Manna", si chiede ai docenti di sorvegliare rigorosamente che durante i tragitti nei corridoi o durante i momenti di riposo, anche nelle aule, gli studenti non si spingano, non si appoggino e non si avvicinino pericolosamente alle finestre in considerazione del fatto che tali finestre (in particolare quelle prospicienti ai corridoi di fronte alle aule) sono particolarmente pericolose in caso di frattura, in quanto non dotate di vetri infrangibili.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.

- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- L'accesso ai locali dell'ultimo piano della scuola "Manna" è disponibile alle classi solo sotto lo stretto controllo dei docenti; la cartellonistica costituente il materiale didattico deve essere riposta alla fine di ogni attività didattica in quanto materiale infiammabile, allo stesso modo il "teatrino" sarà smontato e riposto al termine del suo utilizzo per le attività didattiche.
- Tutti i materiali didattici potenzialmente pericolosi e/o infiammabili (es: cartelloni colorati o verniciati) devono essere risolti immediatamente dopo l'uso ai fini didattici o a conclusione del periodo previsto per la loro esposizione, sempre ai fini didattici
- Non è consentito ammassare materiali cartacei, cartone, legno o altri materiali vari nei locali della scuola, sempre in relazione ai rischi incendi, allo stesso modo devono essere sgomberati gli spazi sopra gli armadi dai materiali che li ingombrano, con particolare cura nel togliere dai luoghi alti oggetti pesanti o taglienti che possono causare danni a persone in caso di caduta.
- Non è consentito, neppure ai fini didattici, utilizzare fornelli elettrici o altri apparati che scaldando possano provocare incendi.
- Tutte le apparecchiature devono essere utilizzate correttamente, eventuali cavi elettrici devono sempre essere fissati in modo da prevenire possibili inciampi, se non è possibile portare il cavo nei margini del battiscopa è comunque necessario fissarlo a terra con del nastro in modo da prevenire quanto più possibile il rischio di inciampo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, se non previste all'interno delle attività curricolari, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo, né utilizzare skateboard, rollerboard o simili (ed esempio, scarpe con rotelle incorporate...), e biciclette, motociclette e guidare veicoli a motore, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola.

- Agli alunni e ai genitori è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- In particolare all'interno dei plessi "Longo" e "Tomizza" si chiede ai genitori di lasciare gli spazi pertinenziali della scuola subito dopo la conclusione delle attività didattiche
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- La sorveglianza degli ascensori e dell'atrio dei plessi scolastici è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana se non accompagnati dal docente.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi, ovvero deve contattare (anche telefonicamente o tramite cordless) i collaboratori scolastici
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- E' vietato soffermarsi dentro i locali dei servizi igienici oltre il tempo necessario per i propri bisogni.

- Non è consentito l'accesso ai locali e ai servizi igienici se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato oppure vi è segnalato una situazione di pericolo o inagibilità dei locali.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.
- I docenti che utilizzano un laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza specifiche dei singoli locali.
- Nel caso della palestra della scuola "Corsi" tutte le macchine per gli esercizi di yoga devono essere conservate distese ed in un luogo non direttamente sul passaggio degli alunni
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.
- I docenti e i collaboratori scolastici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni o situazioni di pericolo potenziale devono essere immediatamente segnalati alla segreteria dell'Istituto per poter operare le necessarie segnalazioni all'azienda titolare di global service
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104: è pertanto fatto divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico e al referente di plesso, che avrà il compito di provvedere quanto prima a trovare un'eventuale copertura con un docente a disposizione.

4. Vigilanza durante il cambio dell'ora

Il docente

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ata) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola per fumare o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, anti-meridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

6. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico. Nel caso non siano presenti i docenti di sostegno o l'educatore, il docente di classe dell'ultima ora terrà per mano il minore accompagnandolo personalmente all'uscita.

7. Consegna dei minori ai genitori/tutori/affidatari

I minori devono essere riconsegnati ai genitori, ovvero ai tutori/affidatari direttamente dai docenti che devono sincerarsi che la persona a cui consegnano il minore sia effettivamente quella titolare della potestà genitoriale.

Nel caso i genitori abbiano delegato altra persona a ritirare il minore al termine delle lezioni, tale delega, scritta e accompagnata da documento identificativo valido deve essere nella disponibilità del docente. Il docente deve essere in grado di riconoscere il delegato.

Le deleghe hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il mese di settembre utilizzando l'apposita modulistica. Non saranno mai ammesse deleghe solo telefoniche. I docenti non sono autorizzati a consegnare un minore a persone sprovviste di delega o ad altri minori di anni 18.

Nel caso sia stata autorizzata l'uscita autonoma per gli alunni della scuola secondaria, tale uscita autonoma può essere sospesa con decisione del Dirigente in considerazione della particolare situazione o delle particolari condizioni del minore.

Il Dirigente autorizza l'uscita autonoma sulla base della richiesta delle famiglie, negando la stessa se risulta evidente la mancanza dei presupposti previsti dalla stessa L. 172/17.

7.1 Sorveglianza all'uscita da scuola

Per quanto riguarda le attività di post accogliimento a scuola, se trattasi di periodi "brevi" (fino a trenta minuti), sono a carico della scuola e sono affidate al docente che ha il compito di chiamare la famiglia o il tutore dell'alunno/a già dopo i primi 5 minuti di ritardo. In casi eccezionali può essere incaricato della sorveglianza dei minori anche il collaboratore scolastico, dopo che il docente ha chiamato la famiglia. Dopo che sono trascorsi 30 minuti chi ha il compito di sorveglianza sul minore avvisa il Dirigente scolastico o in sua

assenza la sua collaboratrice perché siano eventualmente avvistate le forze dell'ordine e il minore sia quindi ad esse consegnato.

8. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'ufficio del dirigente scolastico, ovvero i collaboratori del dirigente scolastico responsabili oppure la segreteria didattica che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112)
- L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.
- In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
- Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.
- E' necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, utilizzando l'apposita modulistica.
- In caso di malessere o possibile malattia di un alunno, il docente o il collaboratore scolastico accompagnano l'alunno al telefono, il collaboratore telefona alla famiglia e permette all'alunno di parlare con i propri familiari per spiegare loro il proprio stato. Nel caso il docente lo ritenga opportuno l'alunno può rimanere sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico fintanto che un familiare viene a prenderlo, in caso di malattia o di infortunio non grave (in caso di infortunio valutato come grave è necessario chiamare sempre i servizi sanitari)
- Gli stessi alunni diversamente abili o convalescenti, potranno utilizzare l'ascensore, solo se accompagnati da un docente o collaboratore scolastico.
 - Dal cortile/palestra/giardino e altri locali e pertinenze della scuola, gli alunni possono utilizzare i servizi del piano corrispondente o entrare in classe solo con autorizzazione preventiva dell'insegnante e solo se vigilati dal docente stesso e dal collaboratore scolastico di turno

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

10. Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di apparecchiature ritenute pericolose, ad esempio pc e/ spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

11. Vigilanza nelle palestre

11.1 - Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF .

In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

11.2 - Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di educazione fisica e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica.

L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

11.3 - Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra

La vigilanza nelle palestre, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva, così come specificato nel Regolamento d'Istituto.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

E' compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio, ove sono situati gli armadietti utilizzati dagli studenti per riporre gli indumenti e gli oggetti personali.

I docenti di educazione fisica sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione. Si forniscono, inoltre, le seguenti direttive del dirigente scolastico, a cui gli alunni e i docenti di educazione fisica, sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione:

Per svolgere la loro lezione in palestra/campo di calcio, i docenti di scienze motorie e sportive (educazione fisica), sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione. Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi;
5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante la permanenza degli studenti in palestra:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.
3. Gli insegnanti hanno la responsabilità di valutare, caso per caso, le condizioni dei singoli studenti in merito agli esercizi proposti: se e quando chiedere agli stessi di fermarsi e su quali esercizi fare applicare il singolo studente/la singola studentessa, tenendo conto delle sue condizioni fisiche e delle sue competenze motorie, agendo in totale sicurezza e sulla base dei principi di ergonomia.

12 Vigilanza nei cortili e negli spazi aperti

I cortili e gli spazi aperti dei plessi scolastici sono deputati alle attività ludiche e ricreative dei bambini, oltre che ad attività didattiche specifiche programmate dai docenti.

È fatto divieto di fare giochi pericolosi, con palle da calcio o simili in tutti gli spazi esterni alla scuola durante le attività ricreative;

Durante le attività ricreative è fondamentale il costante controllo dei docenti per una sorveglianza discreta ma attenta, portata a prevenire potenziali situazioni di pericolo (giochi pericolosi, assembramenti eccessivi che potrebbero degenerare in zuffe, studenti che si isolano in zone poco visibili degli spazi comuni). Particolare attenzione deve essere dedicata anche a prevenire potenziali atteggiamenti aggressivi e situazioni di bullismo.

I docenti devono disporsi e posizionarsi all'interno dei cortili, in caso di presenza di più classi in contemporanea, in modo tale da coprire con lo sguardo tutta l'area nella quale si trovano i minori, intervento immediatamente se un alunno si allontana o si incammina verso una delle uscite senza autorizzazione. Nel caso sia presente un unico docente con una sola classe, deve mettere in atto tutte le strategie organizzative utili ai fini di tenere sott'occhio tutti gli alunni.

Particolare attenzione sarà dedicata ai plessi "Longo" e "Tomizza", in riferimento alla possibilità che gli alunni si allontanino verso la strada partendo dall'area verde, allo stesso modo particolare attenzione sarà dedicata a impedire che gli alunni possano allontanarsi verso l'uscita sulla strada nel plesso "Manna" (infanzia e primaria).

13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni come da regolamento di Istituto e da C.M.n.291/92.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Al numero di accompagnatori, in caso di uscita didattica può eventualmente aggiungersi un collaboratore scolastico con compiti di mera sorveglianza in situazioni di particolare complessità (es: malattia di un alunno sopraggiunta durante l'uscita didattica, necessità impellenti di qualche genere per singoli alunni). Il collaboratore non potrà comunque mai sostituire il ruolo del docente nella sorveglianza della classe.

È fondamentale che i docenti accompagnatori seguano e previamente definiscano in modo dettagliato il programma del viaggio in modo da non esporre gli studenti a luoghi e potenziali rischi non previsti e non prevedibili dalle famiglie

Altresì è essenziale che nella fase di organizzazione del viaggio siano scelti accuratamente luoghi e percorsi che mantengono elevati livelli di sicurezza per gli alunni, sia nella scelta dei percorsi che delle attività che dei luoghi di sosta e di pernottamento.

14 . Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

15. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigosità che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

16. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

17. Stages/Alternanza scuola lavoro

Durante il periodo di stages o alternanza scuola-lavoro gli studenti eventualmente accolti da questo Istituto sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, al tutor (aziendale, rispetto alla scuola di cui gli studenti fanno

parte), che è sempre un docente interno al nostro Istituto che ha il compito di informarli in merito alle procedure di sicurezza specifiche in relazione agli spazi nei quali essi svolgeranno le proprie attività didattiche.

L'elenco degli studenti in stage o alternanza deve sempre essere nelle disponibilità del tutor interno, aggiornato giornalmente sulla base delle effettive presenze e in caso di evacuazione dell'edificio scolastico è suo compito quello di controllare che gli stessi studenti abbiano effettivamente lasciato l'edificio.

18. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Se gli esperti non collaborano a titolo gratuito è necessario attivare le opportune procedure di evidenza ai sensi del D.lgs 165/01 art. 7 comma 6 e del D.I. 129/18

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento se esso si svolge durante l'orario ordinario di lezione.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce comunque la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Tutti gli esterni che collaborano pro bono o a titolo oneroso all'interno della scuola ed entrano in contatto con gli studenti devono effettuare un'apposita autocertificazione in cui dichiarano di non avere avuto procedimenti penali in passato e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a loro carico.

19. I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Provvedere al necessario addestramento alle più elementari norme di sicurezza ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a affinché e egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel

modo corretto;

- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente il/la minore e la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti,
- il rispetto del Regolamento d'Istituto , degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Le presenti direttive integrano la sottoscrizione della “Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’alunno e dei genitori”, in vigore per l’anno scolastico 2017-2018, il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e gli alunni maggiorenni hanno dichiarato che sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità inerenti la potestà genitoriale (culpa in educando) e delle responsabilità della scuola relativa alla vigilanza degli alunni (culpa in vigilando), non solo mentre gli alunni sono presenti a scuola, ma anche durante i viaggi di istruzione, stage, soggiorni studio, visite e uscite didattiche e le visite guidate.

20 - L’uscita dall’edificio al termine delle lezioni. Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti

- Gli insegnanti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.
- Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni, secondo l’orario deliberato/autorizzato, concordato e convenuto, gli insegnanti, posizionandosi davanti alla scolare, sono tenuti ad accompagnare i propri alunni in una fila ordinata, dalla propria aula o luogo della lezione fino all’uscita della scuola, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato. Gli alunni avranno cura di evitare schiamazzi, corse o giochi pericolosi e di arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- E’ consentita l'uscita anticipata degli alunni solo se accompagnati da u genitore/tutore/affidatario o persona da essi delegata, che presenta apposito modulo di richiesta
- ordinariamente, salvo casi eccezionali, non sono ammesse uscite anticipate o ingressi anticipati se non al cambio dell’ora.
- In particolare, per la scuola secondaria “Corsi”, il ritardo oltre i 10 minuti sull’inizio dell’ora di lezione comporta da parte dell’alunno l’attesa nei locali della bidelleria fino al cambio dell’ora, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici

- In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto.

21 - Alunni disabili/portatori di handicap.

Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, accompagnatore adulto e accompagnatore adulto

In nessun caso gli alunni disabili/portatori di handicap, vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure:

- o docente
- o docente di sostegno
- o accompagnatore adulto
- o assistente educatore
- o collaboratore scolastico di turno
- o genitore o di chi ne è delegato a farne le veci

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno disabile/portatore di handicap è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevarelo/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.

- La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.
- I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico, accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno.
- Lo stesso alunno disabile, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

22.- Regole alle quali gli alunni devono attenersi.

Si ribadisce, infine, che:

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell'edificio
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola)
3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso
4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi
5. è vietato utilizzare i distributori durante le lezioni, tranne che nei casi espressamente autorizzati dal docente dell'ora di lezione
6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola
7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni.

Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, benessere e successo formativo. Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

LI 12 settembre 2019,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Benes

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES